

## ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TRA

**Il Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;  
di seguito denominato anche solo Parco.

E

**Il Comune di Lettere**, con sede in Corso V. Emanuele III, 58, C.F. 82009070630, rappresentato dal Sindaco avv. Anna Amendola, domiciliata per la carica ove supra, di seguito denominato "Comune"

Da ora anche solo "le parti".

### Visto

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:
- l'art. 112, comma 4 secondo cui 4. *"Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti"*;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020.

### Premesso che

- a. nel territorio del Comune di Lettere, è ubicato il Castello di Lettere, che rappresenta un raro esempio di architettura normanno-medioevale;
- b. dopo secoli di abbandono nel 2007-2008 il Comune di Lettere ha avviato una prima campagna di lavori di restauro e sistemazione del castello che per la sua posizione e stato di conservazione è considerato una delle più importanti testimonianze di edilizia militare della Campania;
- b. fin dall'avvio dei lavori, l'elevato potenziale archeologico dell'area ha permesso, grazie anche alla campagna di scavi avviata con la collaborazione del Parco, di riportare in luce cospicui resti degli edifici che costituivano l'originario villaggio fortificato di Lettere;
- c. il predetto immobile, di prestigio storico-artistico e ambientale, vincolato ai sensi del T.U. n. 42/2004, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e consiste in un edificio che rappresenta un raro esempio di architettura normanno-medioevale che è pervenuto ai giorni nostri

nella sua straordinaria interezza tipologica e culturale;

d. il Parco Archeologico di Pompei, istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;

e. la L. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**Considerato che**

f. «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, cc. 40, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, cc. 1°, Codice);

g. la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, eo. 110, Codice, secondo le proprie competenze.

**Considerato, altresì, che**

h. è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

i. è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;

j. con rep. n. 28 del 26.03.2018, era stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il PAP ed il Comune di Lettere avente ad oggetto forme di collaborazione finalizzate alla valorizzazione del Castello, concretizzatesi nel prestito di reperti del Parco da mostrare nelle aree dedicate del Castello.

k. con delibera di C.C. n. 48 del 17.10.2022, il Comune di Lettere ha approvato il nuovo Regolamento di disciplina del Museo Civico Città di Lettere ex art. 7, comma 2, L.R.C. n. 12/2005 che, diversamente dal precedente, involge la totalità dell'area del Castello, la cattedrale con campanile, il villaggio medievale e la cinta muraria difensiva

l. è interesse delle Parti sottoscrivere il presente accordo, al fine di favorire una sinergia tra le stesse volta al perseguimento dei propri fini istituzionali, attraverso, tra l'altro, la promozione reciproca delle proprie attività.

**Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2  
(Oggetto e finalità)

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di attività di valorizzazione congiunta del Castello di Lettere.

Il PAP, altresì, si impegna a garantire un continuum nell'esposizione dei reperti già prestati al Comune di Lettere e, eventualmente, ad implementarne la collezione.

Tale attività è gratuita e non comporterà oneri economici a carico delle parti.

D'altra parte, il Comune di Lettere si impegna, previa tempestiva antecedente comunicazione, a mettere a disposizione del PAP ogni area del Castello di Lettere che dovesse rivelarsi necessaria per la realizzazione di eventi del PAP volti a valorizzare i beni appartenenti allo stesso ed il Castello di Lettere.

Art. 3  
(Responsabili)

Il referente per il presente Accordo per il PAP è il dott. Antonino Russo.  
Il referente per il presente accordo per il Comune di Lettere è la dott.ssa Valentina Giordano.

Art. 4  
(Durata dell'accordo)

L'Accordo di Valorizzazione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato espressamente per il medesimo periodo mediante atto scritto tra le parti.  
Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, mediante comunicazione da inviare, almeno sessanta giorni prima, tramite PEC. Il recesso, in ogni caso, non pregiudica le attività in corso di esecuzione, che dovranno essere portate a compimento.

Art. 5  
(Impegni delle Parti)

Il Comune di Lettere si impegna a:

- ospitare, compatibilmente con eventuali altri impegni, il PAP per la realizzazione degli eventi sopracitati.

Il PAP dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi che verranno utilizzati, tenendoli integri ed in modo decoroso;
- organizzare solo eventi finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali;
- trasmettere almeno 15 giorni prima la richiesta di utilizzo delle aree del Castello di Lettere.

Art. 6  
Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 7  
Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione dell'Associazione nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 8  
Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Torre Annunziata. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto  
Pompei li,

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (\*)

Per il Comune di Lettere, f.to avv. Anna Amendola (\*)

*(\*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*